

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione Mediaset N.V.
in data 18 settembre 2021

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



SOMMARIO

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2 - COMPOSIZIONE	4
Art. 3 - INDIPENDENZA	4
Art. 4 - CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ	4
Art. 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
Art. 6 - AMMINISTRATORE DELEGATO E COMITATO ESECUTIVO	5
Art. 7 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
Art. 8 - CONVOCAZIONE	6
Art. 9 - PROCESSO DECISIONALE	6
Art. 10 - CONFLITTI DI INTERESSE	7
Art. 11 - INFORMATIVA	8
Art. 12 - VERBALI DELLE RIUNIONI	9
Art. 13 - RISEVATEZZA	9
Art. 14 - COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO	10
Art. 15 - PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE	10
Art. 16 - BOARD INDUCTION	11
Art. 17 - CALENDARIO EVENTI SOCIETARI	11
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI	11

Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "**Consiglio**") di Mediaset N.V. (di seguito "**Mediaset**" o "**Società**") nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie della Società.

Articolo 2 - COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio composto da uno o più Amministratori esecutivi e da uno o più Amministratori non esecutivi, dove la maggioranza dei membri del Consiglio è composta da Amministratori non esecutivi. Il Consiglio stabilisce il numero di Amministratori esecutivi e non esecutivi.

Uno degli Amministratori non esecutivi del Consiglio sarà nominato Presidente del Consiglio (di seguito anche il "**Presidente**"). Il Consiglio può inoltre nominare uno o più ulteriori Amministratori non esecutivi per la carica di vicepresidente del Consiglio.

Articolo 3 - INDIPENDENZA

Il Consiglio (i) dopo la nomina e, poi, (ii) con cadenza annuale, valuta l'indipendenza dei propri membri non esecutivi sulla base delle informazioni dagli stessi fornite.

Il Consiglio, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore, potrà considerare ogni elemento ritenuto utile e opportuno, privilegiando la sostanza sulla forma.

Articolo 4 - CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

L'accettazione dell'incarico di Amministratore comporta, per tutti gli Amministratori della Società, una loro valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento diligente dei rilevanti compiti loro affidati e delle conseguenti responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione, a tal fine, stabilisce il numero di incarichi ricoperti in altre società raccomandabile per assicurare la disponibilità di tempo di ciascun Amministratore per lo svolgimento dei propri doveri.

Nel caso di superamento dei limiti indicati dal Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società ed invita l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni.

Il Consiglio rileva annualmente, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun Amministratore, le cariche ricoperte dagli stessi in altre società.

Articolo 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un vicepresidente, se nominato. Ove nessuno di essi sia disponibile, uno degli altri Amministratori, nominato dalla maggioranza dei voti espressi dagli Amministratori presenti alla riunione, presiederà la riunione.

Articolo 6 - AMMINISTRATORE DELEGATO E COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di **Amministratore Delegato**, ai sensi di legge e di Statuto.

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti, e delegare ad esso proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite.

Articolo 7 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario del Consiglio. Il Segretario del Consiglio può essere scelto fra i dipendenti della Società appartenenti alla Direzione Affari Societari, fra soggetti esterni o fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Esso deve avere maturato un'esperienza adeguata presso la segreteria societaria di società quotate o avere maturato, ad altro titolo, un'adeguata esperienza in relazione alla normativa in materia di società quotate e di mercati regolamentati.

Il Segretario del Consiglio assiste il Presidente nelle attività inerenti alla convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Consiglio fornisce ai Consiglieri, con imparzialità di giudizio, assistenza e consulenza giuridica per assicurare il regolare esercizio delle loro attribuzioni.

In caso di assenza del Segretario del Consiglio, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina un sostituto per la singola riunione.

Articolo 8 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente, l'Amministratore Delegato o almeno due degli Amministratori lo ritengono opportuno, ma almeno quattro (4) volte ogni esercizio sociale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o in sua assenza da un vicepresidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Articolo 9 - PROCESSO DECISIONALE

Le riunioni del Consiglio si tengono, di norma, presso gli uffici della Società, ma possono aver luogo anche altrove, purché la maggioranza delle riunioni del Consiglio nel corso di un esercizio sociale si tenga in Italia.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione, utilizzando piattaforme elettroniche che garantiscano la riservatezza delle informazioni trattate e la corretta identificazione dei partecipanti e consentano agli Amministratori collegati di seguire la discussione, prendere visione in tempo reale della documentazione di supporto e intervenire nella trattazione degli argomenti. Le riunioni del Consiglio che si tengono a distanza si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente può adottare misure di sicurezza a tutela della riservatezza delle informazioni, inclusa l'interruzione del segnale cellulare.

Il Presidente favorisce la dialettica fra Amministratori esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio, affinché le deliberazioni alle quali lo stesso giunge siano il risultato di una adeguata dialettica e del contributo consapevole di tutti i suoi componenti.

Il Presidente cura che l'informativa fornita nel corso della riunione, complementare rispetto a quella pre-consiliare, sia idonea a consentire agli Amministratori di agire in modo informato.

A fini informativi, il Presidente può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio Dirigenti della Società ovvero altri soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare. Tali soggetti sono presenti alle riunioni consiliari solo per la discussione dei punti di loro competenza

e sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza previsti per le riunioni consiliari.

Durante le riunioni del Consiglio, il Presidente stabilisce l'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno in modo che siano trattate con priorità le questioni di carattere strategico e cura che sia dedicato il tempo necessario all'esposizione e alla trattazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno.

La partecipazione alle riunioni consiliari costituisce un dovere conseguente all'accettazione della carica.

Tutti gli Amministratori devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia di giudizio ed indipendenza, avendo cura dell'interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per la generalità degli azionisti.

Le delibere del Consiglio vengono assunte a norma di legge e di Statuto.

Il Consiglio ha la facoltà di adottare delibere senza tenere una riunione, a condizione che tali delibere siano adottate per iscritto o in modo riproducibile con mezzi di comunicazione elettronici, e tutti gli Amministratori con diritto di voto abbiano acconsentito all'adozione di tali delibere senza tenere una riunione. La clausola 18.7 dello Statuto si applica all'adozione di delibere senza tenere una riunione.

Articolo 10 - CONFLITTI DI INTERESSE

Gli Amministratori prestano la dovuta attenzione ai conflitti di interesse e in ogni caso non devono:

- entrare in concorrenza con la Società;
- richiedere o accettare donazioni (sostanziali) dalla Società per sé o per il proprio coniuge, partner registrato o altro compagno di vita, figlio adottivo o parente di sangue o acquisito fino al secondo grado;
- fornire vantaggi ingiustificati a terzi a scapito della Società; e
- approfittare delle opportunità di business a cui la Società ha diritto per sé stesso o per il suo coniuge, partner registrato o altro compagno di vita, figlio adottivo o parente di sangue o acquisito fino al secondo grado.

L'Amministratore deve informare tempestivamente gli altri Amministratori di qualsiasi conflitto di interessi o potenziale conflitto di interessi che possa sussistere in merito ad un'operazione che sia di importanza rilevante per la Società e/o per il Consigliere interessato, fornendo tutte le informazioni rilevanti, comprese le informazioni riguardanti il coniuge, il partner registrato o altro compagno di vita, il figlio adottivo e i parenti di sangue o acquisiti entro il secondo grado. Il Consiglio decide, senza la partecipazione dell'Amministratore interessato, se sussiste un conflitto di interessi.

L'Amministratore non deve prendere parte a discussioni e decisioni che coinvolgono un argomento o un'operazione in relazione alla quale sussista un conflitto di interessi con la Società.

L'Amministratore che in relazione a un (potenziale) conflitto di interessi non esercita i doveri e i poteri che altrimenti avrebbe in tale qualità sarà considerato un Amministratore che non è in grado di svolgere i suoi compiti.

Tutte le operazioni in relazione alle quali sussistano conflitti di interesse con gli Amministratori devono essere concordate a condizioni di mercato. Le decisioni di concludere operazioni in relazione alle quali sussistano conflitti di interesse con gli Amministratori che sono di importanza rilevante per la Società e/o gli Amministratori in conflitto richiedono una delibera del Consiglio presa con il consenso della maggioranza degli Amministratori non esecutivi.

Articolo 11 - INFORMATIVA

Il Presidente, tramite il Segretario del Consiglio, provvede affinché gli Amministratori siano destinatari di un adeguato flusso informativo in relazione agli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione, idoneo a consentire agli Amministratori di agire in modo informato.

A tal fine, la documentazione di supporto alle riunioni di Consiglio viene portata a conoscenza di ciascun Amministratore attraverso il **"Portale CdA Mediaset"**. Per ragioni di riservatezza, la documentazione è messa a disposizione solo sulla piattaforma il cui accesso è consentito tramite credenziali personali.

La documentazione di supporto viene messa a disposizione, ove possibile, entro il quarto giorno antecedente a quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza nei quali la documentazione sarà resa disponibile appena possibile e comunque prima dell'inizio della riunione consiliare.

Nel caso in cui la documentazione messa a disposizione sia voluminosa o complessa, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, la stessa potrà essere corredata da un documento che ne sintetizzi i punti più significativi e rilevanti ai fini delle decisioni all'ordine del giorno, fermo restando che tale documento non può essere considerato in alcun modo sostitutivo della documentazione completa trasmessa agli Amministratori.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, la documentazione può essere oggetto di illustrazione agli Amministratori in incontri preparatori e di approfondimento.

Oltre ai documenti a supporto e ai verbali, tramite il **"Portale CdA Mediaset"**, gli Amministratori accedono ad approfondimenti normativi, a documenti da fonti istituzionali, prodotti da istituti di ricerca o dal Centro Documentazione interno

(**"Biblioteca della Comunicazione"**) e a documentazione generale utile allo svolgimento del proprio incarico (ad es. **"Info Advertising"** e **"Info Titolo"**).

Articolo 12 - VERBALI DELLE RIUNIONI

Le discussioni e le deliberazioni assunte, nonché l'eventuale dissenso o voto contrario degli Amministratori, devono risultare dai verbali, redatti in lingua italiana firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Entro il termine di ciascuna riunione, o al più tardi entro la giornata in cui si è tenuta la stessa, gli Amministratori che hanno effettuato uno o più interventi nel corso dei lavori consiliari possono consegnare al Segretario del Consiglio la trascrizione dell'intervento stesso. La minuta del verbale sarà messa a disposizione degli Amministratori non appena disponibile tramite il Portale CdA Mediaset per un periodo di 10 giorni, salvo motivate ragioni di urgenza, nel quale gli Amministratori, se lo riterranno opportuno, faranno pervenire al Segretario del Consiglio commenti ed osservazioni in relazione alla minuta.

La parte del verbale relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Segretario del Consiglio, anche anteriormente al completamento del processo sopra descritto.

Terminato il processo di formazione, i verbali, approvati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, sono trascritti in un libro in italiano con relativa traduzione in inglese.

Ai soli fini della verbalizzazione, su indicazione del Presidente, previo avviso, le riunioni potranno essere oggetto di registrazione audio.

Articolo 13 - RISERVATEZZA

Tutti gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate da Mediaset per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Con particolare riguardo al trattamento delle informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, si applica la specifica procedura **"Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate"** approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La riservatezza rappresenta, altresì, un elemento necessario a garantire che le informazioni possano essere trasmesse ai componenti del Consiglio con tempestività ed essere complete relativamente a tutti gli aspetti importanti per l'assunzione delle decisioni. A tal fine, sono state adottate soluzioni informatiche che garantiscono la riservatezza della documentazione loro trasmessa.

Articolo 14 - COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati endoconsiliari (i “**Comitati**”) che hanno compiti istruttori, propositivi e/o consultivi, anche al fine di adeguare la struttura di corporate governance alle raccomandazioni di tempo in tempo previste.

L'istituzione e il funzionamento dei comitati interni al Consiglio soddisfano i criteri stabiliti nelle disposizioni delle normative applicabili alla Società.

In particolare, il Consiglio istituisce al proprio interno i seguenti Comitati:

- Audit Committee
- Nomination and Remuneration Committee
- Related Parties Transactions Committee
- Environmental Social and Governance Committee

Il Presidente assicura che le attività dei Comitati siano coordinate con quelle del Consiglio.

I presidenti dell'Environmental Social and Governance Committee, del Related Parties Transactions Committee, del Nomination and Remuneration Committee e dell'Audit Committee informano il Consiglio alla prima adunanza circa le materie trattate nelle rispettive riunioni.

Il numero dei componenti e il funzionamento dei Comitati sono disciplinati da un apposito regolamento approvato, all'atto dell'istituzione dei Comitati, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Presidente del Consiglio cura che, almeno una volta all'anno, il Consiglio stesso effettui, in modo adeguato e trasparente, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul concreto funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, vagliando l'opportunità di farsi assistere da una società di consulenza esterna indipendente. Dell'effettuazione di tale valutazione la Società dà notizia al mercato nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto degli esiti di tale valutazione, anche sulla base delle raccomandazioni o dei pareri formulati dal Comitato Environmental Social and Governance, il Consiglio esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo organo amministrativo, orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna.

Articolo 16 - BOARD INDUCTION

Con il supporto del Segretario del Consiglio, il Presidente cura che gli Amministratori partecipino successivamente alla nomina e durante il mandato, nelle forme più opportune, ad iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

Articolo 17 - CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

In ottemperanza agli obblighi previsti, in capo agli emittenti quotati, dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente il calendario dei principali eventi societari, da diffondere senza indugio e comunque entro il termine del trenta gennaio di ogni anno.

Nel calendario andranno in particolare precisate, nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilite per il nuovo esercizio, le date fissate per l'approvazione del progetto di Bilancio, della Relazione Semestrale e delle Informazioni periodiche aggiuntive (qualora il Consiglio scelga, su base volontaria, di pubblicare tali informazioni), nonché la data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea annuale dei soci.

Andranno inoltre indicate, ove previste, le eventuali riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dei dati preconsuntivi, nonché le date stabilite per le presentazioni dei dati contabili alla comunità finanziaria.

Article 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al presente Regolamento, nonché ai Regolamenti dei Comitati consiliari, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.